

Relazione illustrativa

**Disposizioni in materia di requisiti di accesso e incarichi dei direttori della Giunta regionale.
Modifiche alla l.r. 1/2009**

La presente proposta modifica la disciplina relativa ai requisiti di accesso e agli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale contenuta nella l.r. 1/2009, al fine di garantire la coerenza con i principi sanciti dalla normativa nazionale e in particolare quelli di cui all'articolo 19 del d. lgs. 165/2001.

Si dà inoltre adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana in sede di istruttoria sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2019, provvedendo alla ricollocazione dei direttori nella dotazione organica della Giunta regionale.

Si illustrano di seguito le modifiche contenute nei singoli articoli della proposta:

L'art. 1 modifica il comma 4 dell'art. 4 bis della l.r. 1/2009 introducendo una preventiva informativa al Presidente della Giunta regionale in caso di sostituzione del Direttore generale per assenza temporanea.

L'art. 2 abroga il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 1/2009 rinviando, ai sensi del successivo comma 4, la definizione delle competenze e delle modalità di funzionamento del Comitato di direzione a una deliberazione della Giunta regionale.

L'art. 3 apporta un correttivo di carattere tecnico al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 1/2009 espungendo dalla disposizione il riferimento alla dotazione organica dei direttori.

L'art. 4 modifica il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 1/2009 precisando come solo la figura del direttore generale sia collocata al di fuori dell'organico dei dirigenti.

Viene inoltre integrato il comma 4 dello stesso articolo per prevedere un ulteriore requisito di accesso all'incarico di direttore generale e di direttore, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001.

Si elimina infine dal comma 5 il riferimento al comma 1 dello stesso articolo al fine di equiparare, sotto il profilo della collocazione nella dotazione organica dei dirigenti, la figura di Avvocato generale a quella dei direttori della Giunta.

L'art. 5 modifica il comma 4 dell'art. 15, cui viene infine apportata una modifica consequenziale alla collocazione dei direttori nella dotazione organica.

L'art. 6 apporta un correttivo di carattere tecnico al comma 1 dell'art. 18 bis della l.r. 1/2009 espungendo dalla disposizione il riferimento alla dotazione organica dei direttori

L'art. 7 introduce disposizioni transitorie, in ordine a diversi termini di vigenza di alcuni articoli della proposta di legge.

L'art. 8 dispone l'entrata in vigore anticipata della proposta.